Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 12 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1562.
Modificazione dell'ordinamento del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari. Pag. 114

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1563.
Concessione, per la durata della presente guerra, dell'ingresso gratuito nei Regi istituti d'arte ai feriti di guerra in licenza di convalescenza e la riduzione del 50 % sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso ai militari di truppa delle Forze armate italiane e tedesche . . . . Pag. 116

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1564.
Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale . . . . Pag. 116

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1565.
Passaggio di ruolo e promozioni di taluni personali dell'Amministrazione finanziaria . . . . Pag. 122

REGIO DECRETO 16 dicembre 1942-XXI, n. 1566.
Modificazione ed estensione ai territori annessi del Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno. Pag. 122

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 gennaio 1943-XXI.
Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » . . . . Pag. 123

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1943-XXI.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia . . . . Pag. 123

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1942-XXI.
Contingente di alcole di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel mese di dicembre 1942-XXI . . . . Pag. 124

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1943-XXI.
Inclusione di un rappresentante del P.N.F. e di un rappresentante della Commissione centrale di vigilanza per l'alimentazione, tra i componenti della Commissione centrale per il controllo del vino . . . . . . Pag. 124

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 12 settembre 1942-XX, n. 1497, concernente costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici » (E.R.A.) . . Pag. 124

Ministero delle finanze: Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra . . . . Pag. 124

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Prezzi al produttore della selvaggina morta . . . . . . Pag. 125

Ministero delle corporazioni:
Riassunto del provvedimento P. 581 del 24 dicembre 1942 relativo ai compensi e prezzi massimi del vestiario femminile, prodotto non su ordinazione del diretto consumatore, ma per la vendita attraverso commercianti . . Pag. 125
Riassunto del provvedimento P. 585 del 28 dicembre 1942 relativo al rifornimento dei prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento ai dettaglianti della Sardegna e della Sicilia. Pag. 126

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, in liquidazione, con sede in Villanova Tulo (Nuoro) . . Pag. 127

Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 128

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Graduatoria generale del concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione). Pag. 128

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1562.

Modificazione dell'ordinamento del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Vista la legge 17 agosto 1942-XX, n. 1068, sui finanziamenti dell'edilizia popolare;

Visto il Nostro decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, relativo alla costituzione, con sede in Roma, del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari;

Visti i Regi decreti-legge: 15 febbraio 1937-XV, n. 317, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1548, e 21 novembre 1938-XVII, n. 2058, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, ed il R. decreto 16 gennaio 1941-XIX, n. 71, con i quali sono state apportate modifiche al predetto Nostro decreto;

Ritenuta l'opportunità di adeguare l'ordinamento del Consorzio nazionale fra gli Istituti di case popolari ai maggiori compiti ad esso attribuiti con la citata legge;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e la legge 14 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 e 14, terzo comma, del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1413, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — Il Consorzio provvede a:

a) studiare tutte le questioni d'indole generale attinenti all'edilizia popolare ed economica, sia di carattere tecnico che amministrativo-finanziario e sottoporre al Ministero dei lavori pubblici le proposte dirette a favorire lo sviluppo dell'attività degli enti consorziati;

b) raccogliere periodicamente e coordinare tutti i dati riassuntivi concernenti l'attività dei vari Istituti ed enti per case popolari, nonchè la consistenza e le variazioni del loro patrimonio;

c) divulgare la conoscenza dei problemi tecnici ed amministrativi inerenti all'edilizia popolare ed economica, con pubblicazioni e convegni di studio;

d) predisporre su richiesta degli enti promotori e del Ministero gli atti preliminari occorrenti per la costituzione degli Istituti autonomi provinciali per case popolari o per la fusione di Istituti od altri enti per case popolari esistenti nella stessa provincia;

e) facilitare il finanziamento degli enti consorziati, mettendoli in rapporto con gli Istituti di credito, agevolando la preparazione e stipulazione dei contratti relativi, e prestando, ove occorra, la propria garanzia;

f) contrarre mutui per assegnare le somme mutuate ai singoli enti consorziati con la garanzia, oltre che dei contributi statali, dell'ipoteca di primo grado sulle aree e sugli edifici degli enti sovvenzionati, ed, ove occorra, con la garanzia di ipoteca di secondo grado su altri immobili di proprietà degli enti medesimi, assumendo l'onere dell'accertamento della proprietà e libertà dei beni da sottoporre ad ipoteca;

g) concedere anticipazioni agli enti consorziati in pendenza della stipulazione dei contratti di mutuo per l'acquisto delle aree necessarie alle costruzioni o per l'inizio dei lavori in caso di urgenza;

h) dare direttive agli enti consorziati di natura tecnica-economica e regolamentare da attuarsi dagli enti stessi in relazione alle situazioni ed esigenze locali;

i) vigilare anche mediante ispezioni, sull'organizzazione ed il funzionamento amministrativo, tecnico ed economico degli enti consorziati, e riferire al Ministero dei lavori pubblici;

l) conciliare di propria iniziativa, o su richiesta degli enti o del Ministero, eventuali controversie fra gli enti consorziati;

m) redigere e sottoporre periodicamente al Ministero dei lavori pubblici una relazione sull'attività svolta dagli enti consorziati, sulla legislazione dei principali Paesi stranieri in materia di edilizia popolare ed economica ed i suoi risultati;

n) dare parere su tutte le questioni che siano ad esse sottoposte dal Ministro per i lavori pubblici o dagli enti consorziati.

Art. 4. — Sono organi del Consorzio:

la Presidenza;

il Consiglio;

il Comitato;

la Giunta di vigilanza;

il Collegio sindacale.

Art, 4-*bis*. — La Presidenza è costituita dal Ministro per i lavori pubblici quale presidente e dal direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici quale vice presidente.

Art. 4-*ter*. — Il Consiglio è costituito oltre che dalla Presidenza da 27 membri dei quali nove di diritto.

Sono membri di diritto: il Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, il vice presidente della Corporazione delle costruzioni edili, il direttore generale dell'Amministrazione civile, il direttore generale della Sanità pubblica, il direttore generale del Tesoro, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, il direttore generale dei Servizi speciali, il presidente della Sezione urbanistica ed edilizia del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il capo della divisione per l'edilizia popolare ed economica del Ministero dei lavori pubblici.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati:

uno dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista;

uno dal Ministro per le corporazioni;

uno dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

uno dal Sindacato nazionale fascista degli architetti;

uno dalla Confederazione nazionale fascista degli industriali;

uno dalla Confederazione nazionale fascista dei Sindacati dell'industria;

uno dal Consorzio di credito per le opere pubbliche;

undici dal Ministro per i lavori pubblici dei quali sei designati dagli istituti fascisti autonomi provinciali e dagli altri enti partecipanti al Consorzio.

E' costituito in seno al Consiglio un Comitato di cinque membri, designati al principio di ogni anno dalla Presidenza per l'esame preliminare delle domande di finanziamento e di concessione del contributo dello Stato e per la trattazione degli affari urgenti.

Le deliberazioni del Comitato saranno comunicate al Consiglio perchè ne prenda atto nella sua prima adunanza.

Art. 4-*quater*. — La Giunta di vigilanza costituita di tre membri designati al principio di ogni anno dalla Presidenza fra i membri del Consiglio e di essa fanno parte altresì due sindaci effettivi del Consorzio.

Art. 6. — Il presidente ha la rappresentanza e la direzione del Consorzio.

Il vice-presidente è preposto agli uffici ed al relativo personale, e sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 7. — Il Consiglio delibera:

a) sul bilancio preventivo e sulle eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso della gestione;

b) sul consuntivo;

c) sulle proposte di imposizione dei contributi a carico dei consorziati;

d) sulla contrattazione dei mutui e sulla loro assegnazione agli enti consorziati;

e) sulla composizione ed attribuzione degli uffici, sui regolamenti interni e su quello relativo al personale di cui al successivo art. 14;

f) sulle proposte, gli atti ed i pareri di cui alle lettere *a*), *l*), *m*), *n*), dell'art. 3;

g) su tutte le questioni che vengano proposte dal presidente, dal Ministero dei lavori pubblici, o dagli enti consorziati, o da qualsiasi membro del Consiglio.

La deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 7-*bis*. — La Giunta di vigilanza provvede:

a) all'esame delle domande di finanziamento e di concessione dei contributi dello Stato già deliberati dal Consiglio e dal Comitato;

b) alla revisione e controllo degli atti tecnici legali ed amministrativi per la contrattazione dei mutui e per l'assegnazione delle somministrazioni agli enti consorziati;

c) all'esame periodico dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi degli enti consorziati ai fini del riscontro della regolarità delle gestioni degli enti medesimi.

Art. 8. — Alle spese del Consorzio si provvede con il contributo annuo degli enti consorziati.

La misura del contributo sarà fissata di anno in anno, su proposta del Consorzio, con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze, proporzionalmente al valore del patrimonio immobiliare di ciascun ente consorziato risultante dall'ultimo consuntivo approvato.

Su tutti i mutui loro assegnati gli enti consorziati corrisponderanno al Consorzio, all'atto della prima somministrazione, un diritto di commissione proporzionale all'importo dell'intero mutuo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con quello per le finanze.

Il versamento delle somme sarà effettuato al Consorzio direttamente dall'Istituto mutuante.

Art. 9. — Il versamento dei contributi sarà effettuato da ciascun ente consorziato a rate trimestrali anticipate sulla base dei singoli ruoli. Tutti i versamenti di somme a favore del Consorzio verranno effettuati mediante vaglia del Tesoro presso la Tesoreria centrale del Regno, in apposito conto corrente.

I ruoli di contribuenza sono formati dalla Presidenza, secondo le norme indicate nell'art. 8 e dovranno essere comunicati non oltre il 30 aprile di ciascun anno al Ministero dei lavori pubblici il quale li approva e rende esecutivi con decreto.

Intervenuta l'approvazione i detti ruoli sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositati presso la sede del Consorzio per quindici giorni consecutivi da quello di pubblicazione.

Art. 11. — Tutte le spese del Consorzio sono liquidate dal presidente, o, in sua vece, dal vice-presidente.

I prelevamenti di somme sono effettuati esclusivamente mediante ordinativi di pagamento da trarsi sulle somme versate a favore del Consorzio nel conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno e pagabili direttamente a favore dei creditori.

Gli ordinativi sono firmati dal presidente o dal vice-presidente, e da un funzionario del Consorzio specialmente delegato dal Consiglio.

Art. 14, terzo comma. — Presso il Consorzio possono essere temporaneamente distaccati, tanto mediante comando, quanto nella posizione di fuori ruolo ai sensi dell'art. 13 delle norme approvate col R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031, per l'attuazione della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1129, funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale dei lavori pubblici, del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno, nonchè funzionari di altre Amministrazioni statali che, per avere appartenuto ai ruoli del personale delle Amministrazioni predette, abbiano particolare competenza per l'assolvimento delle attribuzioni di carattere amministrativo del Consorzio medesimo.

L'onere delle competenze di cui il personale predetto risulta provvisto presso l'Amministrazione di appartenenza è a carico del Consorzio, il quale deve provvedere al rimborso delle competenze stesse all'Amministrazione dello Stato ed al versamento del 10 % degli assegni pensionabili a titolo di concorso per il futuro trattamento di quiescenza.

Le attribuzioni di tali funzionari in seno al Consorzio sono stabilite dal Consiglio.

Art. 2.

Alla costituzione degli organi del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari in conformità delle norme di cui al presente decreto sarà provveduto entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.

Art. 3.

L'art. 29, ultimo comma, dello statuto-tipo contenente le norme fondamentali che dovranno essere riportate negli statuti organici dei singoli Istituti fascisti

autonomi provinciali per le case popolari, approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, è sostituito dal seguente:

« L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto allo Stato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1563.

Concessione, per la durata della presente guerra, dell'ingresso gratuito nei Regi istituti d'arte ai feriti di guerra in licenza di convalescenza e la riduzione del 50 % sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso ai militari di truppa delle Forze armate italiane e tedesche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 826;

Veduto il R. decreto 8 giugno 1933-XI, n. 889, col quale si approva il regolamento per l'ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie e agli scavi di antichità dello Stato;

Riconosciuta l'opportunità di estendere ai feriti di guerra in licenza di convalescenza il beneficio dell'ingresso gratuito negli Istituti di antichità e d'arte dello Stato e di concedere, inoltre, ai militari italiani e tedeschi, per la durata della presente guerra il beneficio della riduzione del 50 % sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso nei predetti Istituti di antichità e d'arte;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra, ai feriti in licenza di convalescenza, è concesso l'ingresso gratuito negli Istituti di antichità e d'arte dello Stato, dietro presentazione dei documenti comprovanti la loro condizione di feriti di guerra.

Art. 2.

Per la durata della presente guerra ai militari di truppa delle Forze armate italiane e tedesche che si presentino in divisa e muniti di documenti di riconoscimento negli Istituti di antichità e d'arte dello Stato è concessa la riduzione del 50 % sul prezzo normale dei biglietti d'ingresso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 29. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1564.

Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, convertito nella legge 11 aprile 1938-XVI, n. 569;

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 388;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate e rese obbligatorie le annesse « Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale » compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione.

Le modifiche o le sostituzioni degli impianti preesistenti, richieste dalle annesse norme, saranno attuate secondo un piano progressivo, approvato dai competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate, ed entro un termine stabilito in ogni singolo caso dagli organi medesimi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 90. — MANCINI

Norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Art. 1.

Limiti di applicabilità delle norme.

Le norme contenute negli articoli seguenti si applicano per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti termici, elettrici e idraulici che interessino gli edifici pubblici e privati pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti d'interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato.

Le dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti.

CAPO II.

NORME PER GLI EDIFICI E PER L'ATTREZZATURA ANTINCENDI.

Art. 2.

Materiali da costruzione.

Gli edifici di nuova costruzione, o nuova destinazione, pregevoli ai sensi dell'art. 1, o che debbano contenere le collezioni e gli oggetti di cui allo stesso articolo, debbono essere costruiti in tutte le loro parti con materiali resistenti al fuoco.

È ammesso l'impiego del legno per i pavimenti, purchè applicato direttamente ad aggreganti resistenti al fuoco, senza intercapedine, e per i serramenti che non abbiano funzione di separazione resistente al fuoco.

Art. 3.

Isolamento degli edifici e strutture antincendi.

Gli edifici indicati nell'art. 1 devono essere isolati, o, quando ciò non sia possibile, separati dagli edifici eventualmente contigui mediante muri pieni atti a funzionare da tagliafuoco.

I detti edifici devono inoltre essere divisi in più sezioni separate completamente fra loro mediante tagliafuoco, o con altri opportuni accorgimenti, in modo che l'incendio, eventualmente sviluppatosi in una parte, non possa propagarsi alle altre.

Qualora, trattandosi di edifici già costruiti od aventi carattere monumentale, non sia possibile attuare completamente questo sistema, non sono ammesse le deroghe previste nei seguenti articoli 9, 11, 12, 20 e 25 per quanto riguarda gli impianti termici ed elettrici.

Tuttavia negli edifici esistenti in centri urbani molto densi, per i quali non si trovi il modo di ottemperare alle prescrizioni dell'art. 10 e non risulti possibile o conveniente il riscaldamento elettrico a bassa tensione, può essere consentita l'installazione della centrale termica nell'interno degli edifici con opportuni dispositivi di protezione, purchè i depositi di combustibile siano collocati fuori degli edifici stessi.

Art. 4.

Opere sotterranee.

Entro il perimetro e nelle adiacenze degli edifici, che poggino su terreno non roccioso ed abbiano carattere monumentale o contengano opere d'arte stabilmente applicate alle murature, non possono compiersi opere che perturbino il regime delle acque sotterranee.

Non possono inoltre costruirsi condotti di fognatura per acque nere o miste o bianche correnti parallelamente agli edifici predetti ad una distanza minore di m 5.

La costruzione di tali condotti parallelamente ai muri di fondazione degli edifici, a distanza fra m 10 e m 5, è subordinata alla condizione che sia assicurata, con opportuni provvedimenti costruttivi e con periodica ispezione e manutenzione, l'impermeabilità dei condotti medesimi.

Le condotte in pressione trasportanti acqua di qualsiasi genere devono, ove sia possibile, essere collocate a distanza non inferiore a metri cinque dai muri di fondazione degli edifici indicati nel primo comma.

Le condotte di cui nel precedente comma, distanti meno di m 10, debbono essere racchiuse in cunicolo murario praticabile, a pareti impermeabili e atto a lasciare liberamente defluire agli opportuni scarichi le eventuali acque di perdita delle tubazioni stesse.

Le diramazioni dei condotti di fognatura e di acqua in pressione, traversanti o sottopassanti muri di fondazione degli edifici predetti, debbono essere contenute in cunicolo murario a pareti impermeabili e munito di proprio scarico a distanza adeguata.

Art. 5.

Distanze degli impianti per materiali infiammabili.

E' vietato d'installare ad una distanza inferiore a trenta metri dagli edifici indicati nell'art. 1 industrie, imprese ed esercizi relativi a materie infiammabili, nonchè depositi o distributori delle materie medesime.

Art. 6.

Locali per abitazione.

E' vietato di concedere a chiunque, per abitazione, locali negli edifici di cui all'art. 1, quando tali locali non siano, allo scopo, convenientemente predisposti e premuniti.

Condizione necessaria per la concessione è che i locali per abitazione non abbiano diretta comunicazione con gli altri, e siano da questi separati mediante muri, pavimenti e soffitti costruiti interamente con materiali resistenti al fuoco.

Art. 7.

Attrezzature antincendi.

Gli edifici di cui all'art. 1 debbono essere provvisti di idranti da incendio in numero sufficiente e posizioni adatte a servire agevolmente ogni parte dell'edificio.

Negli edifici aventi strutture di legname o di altro materiale combustibile o contenenti materiale combustibile il collegamento degli idranti con le condotte di alimentazione dev'essere di regola eseguito secondo uno schema ad anello o a maglia chiusa, sui cui tronchi debbono essere inserite saracinesche in modo che anche nel caso di interruzione di una qualsiasi condotta risulti assicurata l'alimentazione di tutti gl'idranti.

Gli edifici di cui nell'art. 1 debbono inoltre disporre di impianti di segnalatori d'incendio, di avvisatori o di telefoni in comunicazione diretta coi Vigili del fuoco, nonchè di apparecchi di estinzione distribuiti nei vari locali.

Nei casi nei quali gli oggetti da proteggere possano essere gravemente danneggiati dal contatto dell'acqua, come accade specialmente per i libri e per le carte, sono da adottare negli ambienti interni gli estintori a secco. Batterie di estintori debbono essere inoltre disposte in più luoghi di facile accesso, quali i ripiani delle scale.

CAPO III.

IMPIANTI TERMICI.

Art. 8.

Impianti ammessi.

Salvo le disposizioni del seguente articolo, negli edifici indicati nell'art. 1 sono ammessi esclusivamente come mezzi di riscaldamento:

a) i sistemi ad acqua calda a bassa pressione;

b) i sistemi a vapore a bassa pressione;

c) i sistemi ad aria calda, riscaldata indirettamente con vapore o acqua, mediante apparecchi esterni ai locali da riscaldare;

d) i sistemi a vapore o ad acqua calda ad alta pressione, purchè questa sia limitata alle distribuzioni principali, le quali devono essere installate fuori dei locali indicati alla lettera *c*).

Art. 9.

Deroghe relative ai sistemi di riscaldamento.

Negli edifici già esistenti può essere eccezionalmente consentito l'impiego di apparecchi elettrici di riscaldamento.

Negli edifici predetti, che non siano sede di biblioteche o archivi, può essere ammesso, sempre in via eccezionale e limitatamente agli ambienti nei quali non sia contenuto materiale di particolare valore, anche l'uso di apparecchi locali di riscaldamento a combustione libera, completamente chiusi e non soggetti a soprariscaldamento.

La disposizione degli apparecchi indicati nei precedenti commi e delle canne destinate ai prodotti di combustione dev'essere fatta con le limitazioni e le cautele ritenute idonee nei singoli casi dagli organi tecnici di cui nell'art. 29, in modo da evitare ogni pericolo e danno proveniente dalle scintille e dal sovrariscaldamento degli oggetti vicini.

Art. 10.

Centri di produzione del calore e depositi di combustibili.

I centri di produzione del calore negli impianti di cui all'art. 8 e i depositi di combustibili e di materiali infiammabili debbono essere di regola collocati fuori degli edifici dei quali interessa la protezione e possibilmente a non meno di 15 m di distanza, in modo che nè scoppi nè fughe di vapore od acqua, nè faville, nè incendi sviluppatisi presso gli apparecchi o nei depositi possano minacciarli. In ogni caso i locali contenenti le caldaie o, in genere, gli apparecchi per la produzione del calore devono avere accesso dall'esterno ed essere costruiti in modo che, nella eventualità di uno scoppio, la proiezione sia delle parti delle caldaie o degli apparecchi, sia dei materiali circostanti, non possa danneggiare gli edifici suddetti.

Art. 11.

Deroghe relative all'installazione dei centri termici.

In deroga alle prescrizioni dell'art. 10 e solo se l'applicazione di tali prescrizioni si presenti estremamente difficile o molto costosa, può essere consentita l'installazione degli impianti per la produzione del calore nell'edificio da proteggere quando gli impianti medesimi possano essere collocati in locali costruiti con materiali resistenti al fuoco separati dal resto dell'edificio con strutture tagliafuoco, privi di diretta comunicazione con quelli destinati alla conservazione degli oggetti e delle collezioni e comunicanti direttamente con l'esterno per mezzo di porte resistenti al fuoco.

Nel consentire la detta installazione occorre tener presenti:

a) la distanza intercedente fra il locale ove si vogliono impiantare gli apparecchi centrali di riscaldamento e i locali pregevoli per arte o storia o comunque adibiti alla conservazione di collezioni o a depositi di libri e carte;

b) l'ubicazione delle finestre delle stanze destinate tanto agli apparecchi quanto alle collezioni, per modo che, in caso di eventuale incendio, il fumo e le faville non possano recar danno agli edifici che interessano;

c) la solidità della costruzione in genere ed il suo stato di manutenzione.

Allo stesso effetto occorre altresì accertare se vi siano travature, impiantiti, soffitti e rivestimenti di pareti in materiali combustibili.

In ogni caso è vietato conservare nel fabbricato quantità notevoli di combustibili e di lubrificanti, come pure quantità notevoli di materiali infiammabili in genere.

Art. 12.

Ubicazione del camino e dei condotti fumari.

Il camino e i condotti fumari dell'impianto centrale di riscaldamento devono avere ubicazione ed altezza tali che le fiamme, il fumo e le faville non possano danneggiare o minacciare l'edificio che interessa.

Quando si tratti di edificio costruito in parte con materiali combustibili o contenente notevole quantità di oggetti combustibili il camino ed i condotti fumari devono essere separati dall'edificio stesso.

In casi eccezionali possono essere consentite deroghe alle disposizioni del presente articolo, purchè camino e condotti fumari siano costruiti con materiale resistente al fuoco ed inoltre siano termicamente isolati ed esterni alle pareti dell'edificio.

Art. 13.

Isolamento delle canalizzazioni e sistemazione degli apparecchi.

Le canalizzazioni principali di vapore, acqua calda ed aria calda devono essere isolate termicamente lungo tutto il loro percorso e difese da ogni contatto con sostanze combustibili o suscettibili di essere danneggiate dal calore.

Nell'interno dei locali, gli apparecchi di riscaldamento debbono essere sempre collocati in modo che, nè per l'immediata vicinanza, nè per le fughe eventuali di acqua, vapore od aria fortemente riscaldata, possano recare guasti agli edifici ed ai materiali di collezione.

Art. 14.

Impianti ad aria calda.

Le canalizzazioni di distribuzione dell'aria calda devono essere costruite con materiale incombustibile, avere, quando occorra, un adeguato isolamento termico e non attraversare o percorrere le pareti dei locali dove sono gli impianti centrali di produzione del calore o di deposito dei combustibili.

Quando le predette canalizzazioni debbono attraversare o percorrere pareti che interessano affreschi, arazzi, decorazioni, o altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, l'isolamento termico deve essere attuato in modo da evitare screpolature nelle pareti e negli intonaci.

La temperatura nei distributori dell'aria calda non deve superare in alcun punto i 40 °C. Deve inoltre esistere una separazione completa fra i canali dell'aria e quelli dei prodotti della combustione.

Quando esista un impianto di ventilazione naturale, le canne di espulsione devono sempre sboccare direttamente all'esterno. E' vietato lo sbocco nei sottotetti, intercapedini e simili, anche se ventilati.

Le guarniture e serrande delle bocche di introduzione dell'aria calda nei locali debbono essere metalliche. La disposizione delle bocche d'introduzione e delle palette direttrici deve essere tale che le vene di aria calda offrano il minimo pericolo di danno agli oggetti conservati.

Art. 15.

Limiti di umidità negli ambienti.

Nell'interno delle biblioteche, degli archivi, e dei locali dove si conservino libri, stampe, dipinti, miniature, manoscritti e documenti, ed in genere materiali ed oggetti che possano subire alterazione per l'aria troppo secca o troppo umida, gli impianti di riscaldamento devono essere completati da dispositivi che assicurino all'aria, in tutte le stagioni, un'umidità relativa compresa fra il 40% ed il 65%.

CAPO IV.

IMPIANTI ELETTRICI

Art. 16.

Cabina di trasformazione ed impianto generatore.

Negli edifici indicati nell'art. 1 il locale destinato a cabina di trasformazione o contenente l'eventuale impianto di generazione, dev'essere completamente in muratura, possibilmente con accesso diretto dall'esterno e ubicato in modo che un eventuale incendio non rechi danno alla parte monumentale dell'edificio ed alle collezioni.

Art. 17.

Interruttori generali.

Ogni conduttura di alimentazione della cabina di trasformazione o uscente dal locale contenente l'impianto generatore, deve essere provvista di interruttori manovrabili dall'esterno, senza cioè che sia necessario entrare nel locale.

Art. 18.

Locale per batterie di accumulatori.

Il locale destinato eventualmente a contenere batterie di accumulatori deve essere così predisposto ed ubicato che nè esalazioni, nè scoppi di gas tonante, nè spargimento di liquidi per rottura di recipienti possano arrecare direttamente o indirettamente danni alla parte monumentale dell'edificio od alle collezioni od oggetti.

Art. 19.

Quadri di distribuzione.

I quadri di distribuzione, installati a qualsiasi scopo, devono essere protetti con custodia indeformabile ed incombustibile, munita di sportello a chiave, in guisa che la manovra, la revisione o il ricambio degli organi in essi contenuti possano essere fatti solo dal personale responsabile.

Può fare eccezione a tali norme il quadro generale di distribuzione, ove esso sia installato in locale separato e chiuso a chiave.

Ove su questo quadro siano installati organi contenenti olio, vale, nei riguardi del locale destinato a contenerli, quanto è disposto all'art. 18.

Art. 20.

Tensione.

Salvo eventuali deroghe da concedersi caso per caso con riguardo ad applicazioni di carattere particolare, gli impianti di distribuzione nell'interno degli edifici indicati nell'art. 1, devono essere esclusivamente a bassa tensione.

Art. 21.

Sistemazione e protezione dell'impianto di distribuzione.

L'impianto di distribuzione deve essere suddiviso in un congruo numero di circuiti, ciascuno dei quali deve avere origine direttamente da uno dei quadri di cui all'art. 19 ed essere ivi comandabile e protetto da un interruttore multipolare automatico o provvisto di valvole di tipo protetto.

Tutti indistintamente gli organi di protezione (valvole, relè e simili) devono essere centralizzati sui quadri precedentemente citati.

Art. 22.

Prese a spina.

Prese a spina possono installarsi soltanto ove esse risultino strettamente indispensabili, purchè il loro numero sia ridotto al minimo, e ognuna sia munita di propria valvola.

Questa deve essere di tipo protetto, contigua alla presa e potersi facilmente estrarre e ricambiare senza rimuovere o smontare la presa.

Ogni valvola deve essere così costituita da non permettere la sostituzione del fusibile relativo con altro di portata maggiore.

Art. 23.

Conduttori.

I conduttori devono essere del tipo ad isolamento forte e contenuti in tubi metallici internamente lisci, largamente dimensionati, di resistenza meccanica adeguata e inalterabili per effetto dell'umidità. Dev'essere, di regola, collocato un solo conduttore per tubo coi necessari accorgimenti per impedire la formazione di correnti negli involucri.

Per le linee principali devono essere normalmente impiegati cavi sotto piombo armati ed opportunamente protetti, adottando speciali cure per l'esecuzione dei terminali.

Le condutture devono appoggiarsi esclusivamente a pareti in muratura o comunque incombustibili, evitando che esse, se libere, restino occultate da mobili, scaffali, assiti od altro.

Il percorso delle condutture incassate deve essere contrassegnato, oltre che riportato sugli schemi di cui all'art. 35.

I conduttori flessibili, destinati ad allacciare eventuali apparecchi utilizzatori alle prese, devono essere di tipi speciali a forte isolamento e muniti di rivestimento protettivo contro l'usura.

E' vietato l'impiego di conduttori nudi e di cordoncini multipli o binati, salvo, per i detti cordoncini, l'eventuale uso negli apparecchi di illuminazione.

Art. 24.

Attraversamenti.

E' vietato l'attraversamento dei locali adibiti a biblioteche, archivi e collezioni con condutture non destinate a servizio dei locali medesimi e di quelli necessariamente connessi.

Nei locali di archivio, con suppellettile di materiale combustibile, adibiti a deposito di documenti è da evitare, nei limiti del possibile, ogni attraversamento di condutture elettriche, provvedendosi alle eventuali necessità dell'illuminazione mediante sorgenti protette e conduttori esterni.

Art. 25.

Circuiti speciali e impianti temporanei.

I circuiti a servizio di locali contenenti collezioni di libri od oggetti di particolare valore od interesse, oltre ad essere adibiti in modo esclusivo a tali locali, devono avere origine direttamente dal quadro più vicino.

Gli organi corrispondenti di comando devono potersi manovrare solo da chi abbia la responsabilità della custodia.

Per gli impianti di carattere temporaneo valgono tutte indistintamente le norme e prescrizioni contenute negli articoli precedenti. E' solo consentito di derogare:

a) alle prescrizioni contenute nell'art. 19, in quanto sia assicurata l'impossibilità che persone non responsabili manovrino o manomettano organi di comando e di protezione dell'impianto;

b) alle prescrizioni contenute nell'art. 23, in quanto l'impianto si possa realizzare con conduttori del tipo specificato all'articolo stesso, ma semplicemente appoggiati per tutto il loro percorso a pareti in muratura o di altro materiale incombustibile, a mezzo però di isolatori.

Il funzionamento od anche la semplice messa in tensione di un impianto di carattere temporaneo devono essere subordinati al collaudo di persona tecnicamente idonea, alla quale spetta anche il compito di definire le modalità dell'esercizio.

CAPO V.

IMPIANTI IDRAULICI.

Art. 26.

Distanze delle tubazioni e condotte.

Le tubazioni di alimentazione dell'acqua per uso potabile o sanitario o per servizio antincendi e le condotte di scarico di acque e liquami di qualsiasi genere debbono essere separate con adeguata distanza dalle porzioni di muri o da solai che portino affreschi o mosaici od altre decorazioni murali o sui quali siano applicati o comunque collocati quadri, arazzi od altri oggetti d'interesse storico, artistico o bibliografico, facilmente deperibili per azione dell'acqua o delle materie di rifiuto. Le tubazioni di scarico delle materie di rifiuto non debbono essere collocate a distanza minore di m 5 dai muri o solai i cui costituenti siano alterati o facilmente alterabili.

Art. 27.

Sistemazione delle tubazioni e condotte.

Tutte le tubazioni, e condotte di cui nell'articolo precedente debbono essere applicate alle pareti senza rivestimento, bene in vista e facilmente accessibili. I tubi debbono risultare distaccati dalle pareti di almeno 10 cm, salvo che, per il diametro o il peso o l'ingombro, ciò dia luogo a difficoltà di posa eccessive.

Quando l'estetica l'impone, le tubazioni predette possono essere collocate entro incassi ricavati nei muri dell'edificio o entro strutture di mascheramento, purchè i tubi stessi distino di almeno 10 cm dalle facce interne dell'incasso o della struttura di mascheramento e le superfici interessate dei muri siano rivestite di intonaco impermeabile.

Gli incassi o le strutture di mascheramento possono essere chiusi verso l'esterno solo con pareti di piccolo spessore e facilmente amovibili provviste di fori di spia dai quali il liquido eventualmente sfuggente dalle tubazioni possa liberamente e visibilmente defluire.

In ogni caso però devono risultare bene in vista e potersi facilmente raggiungere e smontare tutti i sifoni delle condotte di scarico di acque luride, le relative deviazioni angolari, i pezzi speciali di confluenza e diramazione, i raccordi ed in generale tutti quei

tratti delle condotte medesime nei quali sono da temere le ostruzioni.

Ogni colonna montante di adduzione dell'acqua deve essere munita al piede di saracinesca intercettatrice contenuta entro scatola o chiusino bene in vista e facilmente accessibile e, se adibita a servizio antincendi, predisposta in modo da potersi suggellare in posizione di apertura. Ogni colonna deve inoltre essere munita di scarico al piede. Ogni diramazione deve essere munita di un rubinetto intercettatore presso il suo inizio e, se di grande sviluppo, anche di più rubinetti debitamente ubicati, bene in vista e facilmente manovrabili, per sezionare tutta o parte della diramazione in caso di guasti o riparazioni.

In regioni ove le temperature scendono normalmente sotto zero, se le colonne montanti sono collocate esternamente all'edificio, esse debbono essere munite di rivestimento termicamente isolante.

Art. 28.
Misure contro eventuali perdite d'acqua.

I locali adibiti a cucine o gabinetti ed ogni altro locale dove siano collocate fontane, rubinetti o bocche di attingimento non debbono di regola risultare attigui o sovrapposti a quelli in cui siano conservati affreschi, mosaici, quadri, arazzi od altre cose facilmente alterabili con l'umidità.

E' vietata la collocazione di cassoni, serbatoi od altri organi analoghi in posizione tale che eventuali perdite possano recar danno.

CAPO VI.
COLLAUDI E CONTROLLI.

Art. 29.
Organi tecnici.

I progetti tecnici per la costruzione dei nuovi edifici indicati nell'art. 2 e quelli relativi all'esecuzione o modificazione degli impianti previsti nei precedenti capi sono sottoposti alla preventiva approvazione dei competenti organi tecnici delle amministrazioni pubbliche interessate.

Agli organi predetti spetta di consentire nei singoli casi le deroghe previste nelle precedenti norme e di eseguire il collaudo dei nuovi edifici e degli impianti con le modalità stabilite dalle rispettive amministrazioni, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche.

Per l'esame dei progetti e per le visite di controllo agli edifici ed agli impianti è richiesta la collaborazione del competente comando dei Vigili del fuoco.

Art. 30.
Controllo dell'apparecchiatura antincendi.

La rete idrica alimentante gli idranti da incendio e tutti gli apparecchi in essa inseriti debbono essere assoggettate a periodiche ispezioni, per assicurarsi della loro completa efficienza.

Art. 31.
Controllo degli impianti di riscaldamento.

Gli apparecchi centrali di produzione del calore qualunque ne sia la potenza, debbono rispondere a tutte le norme vigenti in materia ed essere annualmente sottoposti a controlli da parte dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 32.
Controllo della temperatura e dell'umidità.

La temperatura e l'umidità dell'aria nei locali e nei casi indicati nell'art. 15 debbono essere controllate dal personale di custodia, mediante apparecchi indicatori e registratori disposti in numero sufficiente nei locali medesimi e mantenute mediante adatta regolazione degli apparecchi di riscaldamento e di inumidimento.

Art. 33.
Vigilanza sugli apparecchi locali di riscaldamento.

Gli apparecchi locali di riscaldamento, collocati a norma dell'art. 9 sono soggetti per tutto il periodo del loro funzionamento ad una rigorosa sorveglianza da parte del personale dirigente e di custodia.

Nelle ore notturne ed in tutto il periodo in cui gli ambienti restino abbandonati, gli apparecchi locali a combustione debbono essere completamente spenti e vuotati. Per gli apparecchi elettrici di riscaldamento occorre accertare che gli interruttori locali e principali corrispondenti siano in posizione di apertura del circuito.

Art. 34.
Collaudo dell'impianto idrico.

Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto idrico devesi provvedere alla sua accurata prova, con carico di almeno due volte la pressione di esercizio e in ogni caso non inferiore a 3 kg/cm², effettuando contemporaneamente l'ispezione di ogni parte dell'impianto, per assicurarsi dell'assenza di perdite.

Art. 35.
Schemi degli impianti tecnici.

Presso ogni biblioteca, archivio, museo, galleria o edificio monumentale, devesi tenere uno schema aggiornato di tutti gl'impianti tecnici esistenti nell'edificio, nonchè di tutte le condotte, fogne ed opere idrauliche collocate a distanza non maggiore di m 20 dal perimetro esterno dell'edificio, con l'esatta indicazione delle relative dimensioni, degli apparecchi inseriti e di ogni altro elemento che possa guidare nell'esecuzione di rapide manovre di riparazione nelle opere predette.

CAPO VII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 36.
Norme del C. E. I.

Per ciò che riguarda gli impianti elettrici, finchè non saranno emanate apposite norme generali, in forza dell'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, saranno tenute presenti in quanto non provvedano le disposizioni del precedente Capo IV, le norme compilate e pubblicate dal Consiglio nazionale delle ricerche, a mezzo del dipendente Comitato elettrotecnico italiano.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 20 novembre 1942-XXI, n. 1565.

Passaggio di ruolo e promozioni di taluni personali dell'Amministrazione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 911;
Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla data di cessazione dell'attuale stato di guerra, l'esame previsto dall'art. 22 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, per il conferimento dei posti di grado 8° dei ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni provinciali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, delle dogane e del Tesoro, è sostituito da uno scrutinio di merito comparativo da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

In corrispondenza ai posti attualmente disponibili o che si renderanno tali sino al 30 giugno 1943-XXI nei gradi 7° e 8° del ruolo di gruppo *A* del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari nonchè nel grado 8° del ruolo di gruppo *A* del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e di quello del personale dell'Amministrazione del Tesoro e che non possano conferirsi ai funzionari del grado immediatamente inferiore degli stessi ruoli, può farsi rispettivamente luogo ad altrettante promozioni in soprannumero ai gradi 7° e 8° del ruolo di gruppo *B* del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed al grado 8° dei ruoli di gruppo *B* del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette e dell'Amministrazione provinciale del Tesoro.

Detti soprannumeri saranno riassorbiti con le vacanze che si formeranno nei cennati gradi e ruoli di gruppo *B* successivamente al 30 giugno 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 28. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 dicembre 1942-XXI, n. 1566.

Modificazione ed estensione ai territori annessi del Regio decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, recante norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, convertito nella legge 24 ottobre 1941-XIX, n. 1293;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;
Ritenuta la necessità derivante da causa di guerra di ampliare le attribuzioni e di dare un'organica sistemazione all'Ispettorato per i servizi di guerra, istituito presso il Ministero dell'interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, convertito nella legge 24 ottobre 1941-XIX, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — E' istituita come ripartizione organica del Ministero dell'interno, la Direzione generale per i servizi di guerra. Essa provvede:

a) ai servizi per la mobilitazione civile, di pertinenza dell'Amministrazione dell'interno;

b) all'eventuale sfollamento o sgombero di popolazioni dai territori del Regno;

c) all'assistenza straordinaria a favore dei danneggiati da azioni belliche, dei profughi, degli sfollati e dei rimpatriati;

d) ai servizi relativi alla raccolta di notizie per le famiglie dei richiamati;

e) alla disciplina della circolazione degli autoveicoli in tempo di guerra per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'interno;

f) a tutti gli altri compiti spettanti al Ministero dell'interno in dipendenza dell'attuale stato di guerra e che non rientrano nella competenza di altri uffici del Ministero stesso.

Un prefetto scelto fra quelli a disposizione, a' termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sarà preposto alla Direzione generale predetta.

Art. 4. — La Direzione generale dei servizi per la protezione antiaerea e quella per i servizi di guerra sono istituite per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Sono pubblicate ed avranno vigore nei territori annessi al Regno coi Regi decreti-legge 3 e 18 maggio 1941-XIX, n. 291 e 452, le disposizioni del R. decreto-legge 5 maggio 1941-XIX, n. 410, con le modificazioni apportate dal presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 42. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 gennaio 1943-XXI.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma ».

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1942-XX, col quale il dott. Ubaldo Rochira veniva nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » fino al 31 dicembre 1943-XXII in rappresentanza del Ministero della cultura popolare;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Rochira in seno al predetto Collegio per essergli stato affidato altro incarico;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Cicconardi è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma » fino al 31 dicembre 1943-XXII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(79)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1943-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, approvato con proprio decreto in data 8 marzo 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione rispettivamente in data 24 luglio 1942 e 24 settembre 1942-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma secondo, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia:

L'art. 26 è modificato come segue:

« Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Esso assiste, inoltre, con voto deliberativo, alle sedute del Comitato e a quelle del Comitato di sconto o delle Commissioni consultive che fossero eventualmente costituite ai sensi del n. 7 dell'art. 17.

Il direttore istruisce gli affari della Cassa. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private ed ogni dichiarazione o provvedimento, nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso il presidente.

Il direttore è il capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio e, sentito il presidente, da sede a sede.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale; nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, da uno dei funzionari all'uopo designati dal Consiglio d'amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore ».

L'art. 58 è modificato come segue:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato all'Amministrazione debitrice.

Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali di nominativi di notoria indiscussa solvibilità, ed effetti commerciali muniti della sola firma di traenza emessi da ditte commerciali di primo ordine, limitatamente però alla somma di L. 500.000 per ciascun obbligato, e per un ammontare complessivo che non superi il 3 % delle attività amministrate.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Comitato di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione, e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima di un anno.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa.

Nelle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici, fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1943-XXI

MUSSOLINI

(83)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1942-XXI.

Contingente di alcole di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel mese di dicembre 1942-XXI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI INTESA CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

sentito il Commissariato generale per i combustibili liquidi carburanti e lubrificanti;

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, numero 1003, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole di 1ª categoria da svincolare nel corrente mese di dicembre della destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 dicembre 1942-XXI è liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 17.500 ettanidri, da destinarsi ad usi vari.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche del predetto quantitativo sarà effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 17 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(87)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1943-XXI.

Inclusione di un rappresentante del P.N.F. e di un rappresentante della Commissione centrale di vigilanza per l'alimentazione, tra i componenti della Commissione centrale per il controllo del vino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1942-XX (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1942-XX);

Ritenuta la opportunità di chiamare a far parte della Commissione centrale per il controllo del vino un rappresentante del P.N.F. e un rappresentante della Commissione centrale di vigilanza per l'alimentazione;

Decreta:

Articolo unico.

Fanno parte della Commissione centrale per il controllo del vino oltre i componenti di cui all'art. 11 del decreto Ministeriale 23 settembre 1942-XX anche un rappresentante del Partito Nazionale Fascista ed un rappresentante della Commissione centrale di vigilanza per l'alimentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(84)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 8 corrente è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1497, concernente costituzione dell'« Ente Ricuperi Autarchici » (E.R.A.).

(88)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha trasmesso in data 7 gennaio 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 per esigenze dipendenti dalla guerra.

(89)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi al produttore della selvaggina morta

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato, con decorrenza dal 15 gennaio 1943-XXI, i seguenti prezzi al produttore per la selvaggina morta:

Folaga e moretta tabaccata	L.	7,00 a capo
Moretta e mestolone	»	10,50 »
Moriglione, codone, fischione e canapiglia	»	14,00 »
Marzaiola e alzavola	»	8,00 »
Germano	»	24,00 »
Oca selvatica	»	48,00 »
Beccaccia	»	18,00 »
Colombaccio	»	15,00 »
Colombella, crocolone e chiurlo maggiore	»	8,00 »
Beccaccino e tortora	»	7,00 »
Frullino, pavoncella e pivieri	»	5,00 »
Quaglia	»	6,00 »
Tordo e merlo	»	4,00 »
Allodola	»	2,20 »
Storno	»	2,00 »
Uccellame vario	»	1,20 »

Per le condizioni di vendita valgono le disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1942-XX.

Per le maggiorazioni commerciali valgono le disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 4 novembre 1942-XXI.

Roma, addì 7 gennaio 1943-XXI

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(91)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 581 del 24 dicembre 1942 relativo ai compensi e prezzi massimi del vestiario femminile, prodotto non su ordinazione del diretto consumatore, ma per la vendita attraverso commercianti.

Con provvedimento P. 581 del 24 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che:

1. — Le ditte confezioniste, da qualsiasi organizzazione sindacale siano rappresentate, che producono vestiario femminile non su ordinazione del diretto consumatore, ma per la rivendita attraverso commercianti o proprie aziende, filiali o altre dipendenze, saranno ripartite in tre categorie, e cioè:

Categoria A: alla quale saranno assegnate le ditte confezioniste che presentano alla clientela commerciale campionari di modelli di vestiario femminile, prodotto prevalentemente a mano, e che assumono ordini a capo unico;

Categoria B: alla quale saranno assegnate le ditte confezioniste che presentano alla clientela commerciale campionari di vestiario femminile prodotto prevalentemente a macchina;

Categoria C: alla quale saranno assegnate le ditte confezioniste che presentano alla clientela commerciale campionarii di vestiario femminile tagliato in serie e confezionato prevalentemente a macchina.

2. — Le ditte da iscrivere nelle tre suddette categorie saranno indicate ai C.P.C. da questo Ministero su proposte che saranno fatte entro il termine del 31 gennaio 1943-XXI, dall'Ente Nazionale della Moda, d'intesa con la Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento, basandosi sulla forma di attività esplicata dalle varie aziende nel passato, fino al 1° dicembre 1942-XXI, secondo le risultanze del libro modelli tenuto dall'Ente suddetto a norma delle leggi sulla disciplina della produzione dell'abbigliamento.

Effettuata la suddetta ripartizione, i Consigli provinciali delle corporazioni ne daranno comunicazione alle competenti organizzazioni sindacali provinciali, e queste alla loro volta comunicheranno con lettera raccomandata ai singoli interessati l'indicazione della categoria in cui sono stati compresi.

3. — Le aziende confezioniste considerate nel presente provvedimento determineranno i prezzi di vendita delle confezioni da esse prodotte aggiungendo al costo franco laboratorio delle materie prime ed accessori impiegati, una quota a copertura delle spese di produzione, delle spese generali, di distribuzione, di creazione e ammortamento modelli e campionari, degli interessi, dell'utile, provvigioni, ecc., non superiore ai limiti massimi indicati per ciascuna categoria per le relative confezioni nella seguente tabella *A*:

TABELLA *A*. — *Compensi massimi di confezione.*

	Ditte confezioniste di categoria		
	1ª	2ª	3ª
Abito (principessa)	L. 320	L. 160	L. 80
Soprabito	» 260	» 130	» 65
Mantello	» 360	» 180	» 90
Gonna di qualsiasi foggia	» 100	» 48	» 24
Camicetta di qualsiasi foggia, di tessuto non a maglia	» 60	» 32	» 16
Abito a giacca:			
gonna	» 100	» 48	» 24
camicetta	» 60	» 32	» 16
giacca	» 240	» 120	» 60
	L. 400	L. 200	L. 100

Il costo franco laboratorio delle materie prime e degli accessori sarà determinato aggiungendo al prezzo di acquisto delle stesse, risultanti dalle relative fatture del fornitore, le effettive spese sostenute, compresa quella per imposta generale sull'entrata, per rendere disponibile la merce franco laboratorio o stabilimento di produzione.

In nessun caso tale costo potrà essere calcolato in misura superiore al prezzo di acquisto maggiorato del 5 per cento.

4. — I prezzi di vendita delle confezioni suddette, determinati a norma delle disposizioni del precedente punto 3, non potranno però, in nessun caso, eccedere i limiti indicati nella seguente tabella *B*:

TABELLA *B*. — *Prezzi massimi di vendita delle confezioni ai commercianti*

	Ditte confezioniste di categoria		
	1ª	2ª	3ª
Abito (principessa)	L. 900	L. 448	L. 318
Soprabito	» 900	» 448	» 318
Mantello	» 900	» 448	» 318
Gonna di qualsiasi foggia	» 251	» 126	» 92
Camicetta di qualsiasi foggia, di tessuto non a maglia	» 148	» 74	» 51
Abito a giacca:			
gonna	» 251	» 126	» 92
camicetta	» 148	» 74	» 51
giacca	» 592	» 296	» 200
	L. 991	L. 496	L. 343

5. — Le aziende confezioniste oggetto del presente provvedimento sono tenute ad apporre su ciascun capo (abito, giacca, camicetta, ecc.) venduto, un cartellino fornito dall'Ente del Tessile Nazionale.

Su detto cartellino il confezionista dovrà indicare:

a) la denominazione e sede della propria ditta o ragione sociale;

b) la dizione, secondo i casi, di «abito», «soprabito», «mantello», «camicetta», ecc.;

c) la qualità del prodotto base impiegato e relativo costo franco laboratorio;

d) il costo franco laboratorio degli altri prodotti od accessori impiegati;

e) il compenso di confezione che esso si è riservato nei limiti di cui alla precedente tabella *A*;

f) il prezzo di vendita franco laboratorio nei limiti di cui alla precedente tabella *B*.;

g) il prezzo di vendita al consumatore calcolato secondo le norme del successivo punto 6 e nei limiti di cui alla successiva tabella *C*.

Il cartellino di cui sopra potrà essere asportato solo dal consumatore che ha acquistato la confezione.

6. — Per le confezioni oggetto del presente provvedimento non potranno praticarsi, per la vendita al diretto consumatore, da parte dei commercianti o delle filiali, agenzie od altre dipendenze delle aziende produttrici, prezzi superiori ai relativi loro costi di acquisto franco laboratorio di produzione, determinati ai sensi dei precedenti punti 3 e 4, aumentati di una maggiorazione massima del 35 %, comprensiva anche dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di vendita al consumatore.

7. — Detti prezzi di vendita al consumatore non potranno, in nessun caso, eccedere i limiti indicati nella seguente tabella *C*:

TABELLA *C*. — *Prezzi massimi di vendita delle confezioni ai consumatori.*

	Ditte confezioniste di categoria		
	1ª	2ª	3ª
Abito (principessa)	L. 1215	L. 605	L. 430
Soprabito	» 1215	» 605	» 430
Mantello	» 1215	» 605	» 430
Gonna di qualsiasi foggia	» 340	» 170	» 125
Camicetta di qualsiasi foggia, di tessuto non a maglia	» 200	» 100	» 70
Abito a giacca:			
giacca	» 800	» 400	» 270
gonna	» 340	» 170	» 125
camicetta	» 200	» 100	» 70
	L. 1340	L. 670	L. 465

8. — Ai contravventori alle norme dei punti 3, 4, 5, 6 e 7 del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

9. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte nei punti 3, 4, 5, 6 e 7 del presente provvedimento, sarà effettuato dai C.P.C. del Regno, dall'Ente Nazionale della Moda e dall'Ente del Tessile Nazionale.

10. — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le disposizioni di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 del presente provvedimento entreranno in vigore a partire dal 1° marzo 1943 e si applicheranno anche alle confezioni già commissionate, prodotte o comunque già in possesso dei commercianti o delle agenzie, filiali o altre dipendenze della aziende produttrici.

(74)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 585 del 28 dicembre 1942 relativo al rifornimento dei prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento ai dettaglianti della Sardegna e della Sicilia.

Con provvedimento P. 585 del 28 dicembre 1942-XXI, il Ministero delle corporazioni ha stabilito che il rifornimento di prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento (escluse le calzature) ai dettaglianti della Sicilia e della Sardegna, oltre che nei modi normali, sarà effettuato attraverso i commercianti grossisti in base alle seguenti disposizioni:

1. — La Federazione nazionale fascista dei commercianti tessili e dell'abbigliamento, compilerà un elenco di commercianti grossisti, distinti in due sottogruppi, l'uno composto di grossisti residenti nell'Italia Settentrionale, l'altro di grossisti residenti nella Sardegna e nella Sicilia. Possono essere iscritte nel primo sottogruppo al massimo 100 ditte grossiste, che per il notevole imponibile di R. M. e per la loro speciale attrezzatura siano ritenute dalla suddetta Federazione in grado di assicurare, e si impegnino ad assicurare, il rifornimento di prodotti tipo tessili e dell'abbigliamento alle due isole, secondo la propria specializzazione. Possono essere iscritte nel secondo sottogruppo tutte le ditte grossiste di prodotti tessili e dell'abbigliamento residenti nella Sicilia e nella Sardegna, che ne facciano domanda alla Federazione, purchè siano state ammesse al libero rifornimento dal Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento

2. — I commercianti grossisti iscritti nell'elenco di cui al punto precedente, per le vendite effettuate ai commercianti dettaglianti residenti in Sicilia od in Sardegna, possono applicare sui prezzi franco fabbrica una maggiorazione non superiore ai 2/5 del compenso globale riservato al commercio nei vari provvedimenti emanati dal Ministero delle corporazioni per la vendita al pubblico dei prodotti tipo tessili e dell'abbigliamento.

I prezzi così praticati dai grossisti si intendono per pagamento 30 giorni netto, o contro fattura sconto 0,50 %, imballo a fatturare in misura non superiore alle 0,75 %, spese di trasporto fino alla stazione di arrivo o porto di sbarco, più vicino al luogo ove risiede il committente, a fatturare in misura non superiore al 4 % dei prezzi suddetti.

3. — In deroga alle vigenti disposizioni, i grossisti iscritti nel primo sottogruppo dell'elenco hanno la facoltà di vendere i prodotti tipo tessili e dell'abbigliamento ai grossisti iscritti nel secondo sottogruppo dell'elenco stesso. In tal caso il compenso globale riconosciuto al commercio all'ingrosso, a mente del punto precedente, sarà ripartito in parti uguali tra venditore e compratore. Il prezzo di vendita praticabile al dettagliante non può essere comunque aumentato.

I commercianti grossisti iscritti nel secondo sottogruppo, per poter acquistare i prodotti tesserati dai commercianti grossisti iscritti nel primo sottogruppo, devono consegnare a questi ultimi i buoni di prelevamento ricevuti dai propri clienti dettaglianti, apponendo sul retro del buono stesso la seguente dichiarazione: «trasferisco il presente buono a favore della ditta grossista . . . . (nominativo e indirizzo della ditta), a mente del provvedimento . . . . - data e firma».

Il commerciante che abbia trasferito il buono annoterà sulla propria scheda di scarico, a fronte della vendita effettuata al dettagliante — e sulla propria scheda di carico — a fronte dell'acquisto effettuato da altro commerciante grossista, gli estremi del buono stesso (serie, numero, C. P. C. che lo ha emesso, data) e l'indicazione «trasferito a norma del provvedimento . . . .».

I buoni trasferiti hanno per i commercianti grossisti che li ricevono validità identica a quella dei comuni buoni di prelevamento.

4. — I commercianti iscritti nell'elenco hanno l'obbligo di trasmettere i buoni di prelevamento, anche se trasferiti, emessi da uno dei C. P. C. della Sicilia o della Sardegna, ed accettati per eseguita vendita di prodotti tesserati, al Comitato corporativo per la distribuzione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, che li convertirà in buoni speciali di prelevamento, conformi al modello allegato, validi per la mede-

sima quantità e specie di punti, e per le medesime categorie merceologiche. E' tuttavia in facoltà dei commercianti grossisti ottenere a loro richiesta che i buoni speciali siano emessi per categorie merceologiche differenti da quelle indicate nei buoni comuni consegnati, e per una quantità di punti corrispondenti al totale dei punti della stessa specie di più buoni comuni raggruppati.

I commercianti grossisti hanno l'obbligo di rivendere le merci acquistate a fronte dei suddetti buoni speciali, esclusivamente a commercianti residenti nella Sicilia o nella Sardegna.

5. — E' fatto obbligo ai produttori, nei riguardi dei grossisti inclusi nell'elenco di dare immediata esecuzione agli ordinativi ricevuti in corrispondenza dei buoni speciali previsti dal punto precedente. L'esecuzione degli ordinativi in parola dovrà essere effettuata con precedenza assoluta su ogni altro ordinativo in corso di fabbricazione o anche di spedizione, quando anche sia stata emessa la relativa fattura, sempre che la merce tuttavia si trovi nei locali di pertinenza della ditta.

6. — Per la formazione e la tenuta dell'elenco e per l'espletamento dei compiti indicati nel punto seguente, la Federazione nazionale fascista commercianti tessili e abbigliamento istituirà un « Ufficio rifornimento Sicilia e Sardegna ». Tale ufficio sarà retto da un Comitato nominato dalla Federazione suddetta.

7. — I commercianti iscritti nell'elenco sono tenuti ad effettuare ed a fare effettuare le spedizioni dal continente alle due isole, dei prodotti tessili e dell'abbigliamento da essi venduti od acquistati, esclusivamente per tramite dell'Ufficio di cui al punto precedente, che provvederà a far eseguire le spedizioni stesse per loro conto e a loro spese. All'uopo essi sono tenuti a fornire all'Ufficio suddetto tutte le indicazioni necessarie relative alla merce pronta da spedire. L'Ufficio, prendendo le opportune intese con gli enti e le ditte interessati alla disciplina e alla gestione dei trasporti, potrà anche organizzare spedizioni collettive periodiche, in modo che i trasporti si effettuino con la minore spesa, i minori rischi e la maggiore celerità possibile.

8. — I commercianti grossisti iscritti nell'elenco, che non si uniformino alle disposizioni dell'Ufficio, potranno — a giudizio del Comitato direttivo — essere radiati dall'elenco.

9. — Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

10. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

COMITATO CORPORATIVO PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO

ROMA

Serie ...... *N*. ....

Roma, li .... 194 . . A . . . E. F.

Buono speciale di prelevamento dei prodotti-tipo

(emesso a norma del provvedimento P. 585 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 8, del 12 gennaio 1943-XXI)

della categoria ....

per punti n° .... (cifre) .... (lettere) ....

rilasciato per il rifornimento di prodotti-tipo tessili e dell'abbigliamento (escluse le calzature) alla Sicilia ed alla Sardegna, alla Ditta grossista ....

.... (nominativo della Ditta) ....

Indirizzo: ....

Il Direttore del Comcordit *Il Presidente del Comcordit*

timbro dell'ufficio

nel retro del buono

Il presente Buono è trasferito all'industriale .... per il reintegro a suo favore.

(1) ....

Data ....

(1) Firma del grossista.

Il presente Buono è trasmesso alla Confindustria per la concessione della priorità nell'assegnazione delle materie prime, entro i limiti dei contingenti attribuiti alla mia Ditta.

(1) ....

(1) Industriale.

(77)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, in liquidazione, con sede in Villanova Tulo (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 21 dicembre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, con sede nel comune di Villanova Tulo (Nuoro), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 18 ottobre 1941 anno XIX, con il quale l'avv. Angelo Giua è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione:

Dispone:

Il geom. Luigi Corti fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Villanova Tulo, avente sede nel comune di Villanova Tulo (Nuoro), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Angelo Giua.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1942-XXI

V. AZZOLINI

(27)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 gennaio 1943-XXI - N. 5

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	6,9961	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,8050
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,625
Id. 3,50 % (1902)	84,325
Id. 3 % lordo	72,10
Id. 5 % (1935)	92,20
Redimib. 3,50 % (1934)	82 —
Id. 5 % (1936)	93,725
Id. 4,75 % (1924)	495,475
Obblig. Venezie 3,50 %	96,825
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,625
Id. 4 % (15-12-43)	99,25
Id. 5 % (1944)	99,075
Id. 5 % (1949)	96,225
Id. 5 % (15-2-50)	96,15
Id. 5 % (15-9-50)	96,20
Id. 5 % (15-4-51)	96,125

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo B del personale delle Dogane e imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1941-XX, registro n. 22 Finanze, foglio n. 134, col quale fu indetto un concorso per esami a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione);

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1942-XX, registro n. 2 Finanze, foglio n. 296, col quale venne nominata la relativa Commissione esaminatrice e fu stabilita la data delle prove scritte del concorso medesimo;

Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esame a sette posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale delle Dogane ed imposte di fabbricazione (specializzazione tecnici Imposte di fabbricazione) indetto con decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Prova orale	TOTALE
1. Costa Pasquale	8,417	6,900	15,317
2. Cipollari Fernando	7,583	7,150	14,733
3. Barone Vittorio	7,083	6,800	13,883
4. Cardì Nicolò	7,083	6,100	13,183

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Costa Pasquale
2. Cipollari Fernando
3. Barone Vittorio
4. Cardì Nicolò

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(98)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.